

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2262

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ZANONE)

(V. Stampato Camera n. 3801)

*approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei  
deputati nella seduta del 18 aprile 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 maggio 1990*

Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle  
Capitanerie di porto della normativa in materia di recluta-  
mento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di  
complemento del Corpo di stato maggiore della Marina  
militare

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è sostituito dal seguente:

«Gli ufficiali di complemento della Marina militare piloti dei Corpi di stato maggiore e delle Capitanerie di porto sono reclutati rispettivamente tra gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e delle Capitanerie di porto che frequentino e superino gli appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota militare».

**Art. 2.**

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

«1. È facoltà del Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore e delle Capitanerie di porto; di capitani in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciali».

**Art. 3.**

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituita dalla seguente:

«*b*) per la Marina da:

1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;

2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengano al Corpo di stato maggiore;

3) due ufficiali delle Capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengano al Corpo delle Capitanerie di porto;

4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;».

#### Art. 4.

1. Gli ufficiali della Marina militare piloti di complemento del Corpo di stato maggiore in ferma sessennale, in servizio da almeno cinque anni o in congedo da non più di tre anni, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti per il pilotaggio degli aeromobili militari, possono transitare nel Corpo delle Capitanerie di porto indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile, emana, nei limiti dei posti da mettere annualmente a concorso, distinti bandi per titoli, per il reclutamento dei sottotenenti di vascello da immettere nel ruolo speciale, e per titoli ed esami, per il reclutamento dei sottotenenti di vascello da immettere nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto.

#### Art. 5.

1. Le unità di ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto da avviare ai corsi di pilotaggio saranno contenute nell'ambito del contingente di forza bilanciata degli ufficiali piloti di complemento stabilito con l'ultima legge di bilancio.